



COMUNE DI SARACENA

Provincia di Cosenza

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 56 del 27-12-2018

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **16:00**, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione **Ordinaria, Prima** convocazione in seduta **Pubblica**, con l'intervento dei Consiglieri Signori :

RUSSO RENZO	P	LEONETTI ROSITA	P
DIANA BIAGIO	P	DI VASTO ROSELLA	P
FERRARA ADELINA	P	PANDOLFI LUIGI	P
PROPATO ROSANNA	P	SPINELLI LEONIDE	P
GAGLIARDI FRANCO	P	SENATORE FRANCO	P
PUGLIESE ANGELA LUCIA	P	ALFANO ANGELO	P
FORTE ANDREA	P		

PRESENTI N. **13**

ASSENTI N. **0**

Partecipa il Segretario **SANTORO LUIGI**

Assume la Presidenza il Signor **Angela Lucia PUGLIESE** , premesso che il numero dei Consiglieri presenti di **13** su **13** Consiglieri assegnati al comune e su **N. 13** Consiglieri in carica, l'adunanza è legale.

VISTI i seguenti pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000: in ordine alla Regolarità Tecnica – Ufficio **Settore III° LL.PP. Edilizia ed Urbanistica** si esprime parere:

FAVOREVOLE

Lì 20.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Luigi VACCA

In Ordine alla Regolarità Contabile – Ufficio Ragioneria – si esprime parere: **NON DOVUTO**

Lì _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 24 febbraio 1992 n.225 che istituisce il Servizio Nazionale di Protezione Civile,

VISTA la circolare del Dipartimento di Protezione del 16.11.1994 n.01768 U.L. che istituisce l'elenco delle associazioni, organizzazioni e gruppi di volontariato di protezione civile;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 08.02.2001 n.194 che reca la nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile;

VISTA la Legge Regionale di Protezione Civile 10.02.1997 n.4 "Legge Organica di Protezione Civile della Regione Calabria";

VISTA la Legge Regionale 26 luglio 2012 n.33 "Norme per la promozione e la disciplina del volontariato";

PREMESSO:

-che il D.Lgs n.267, del 18 agosto 2000, "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" individua nel comune il rappresentante della comunità locale, dei suoi interessi nonché il promotore del suo sviluppo;

-che la legge 225/92 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile prevede che "...ogni comune può dotarsi di una struttura di Protezione Civile" ed assegna al Sindaco il ruolo di autorità comunale di Protezione Civile con compiti di "direzione e coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite".

CONSIDERATO:

-che le attività dirette a formare nei cittadini la consapevolezza dei problemi connessi alla Protezione Civile ed a diffondere adeguata conoscenza dei rischi che esistono nel territorio comunale e del modo di prevenirli assumono sempre più rilevanza tra quelle di competenza del Comune;

-che le leggi vigenti prevedono un forte ruolo di coordinamento degli Enti locali per l'attività di Protezione Civile svolta dai volontari;

RITENUTO:

-necessario che il Comune disponga di un gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile anche per garantire la più ampia partecipazione ai cittadini che vogliono prestare la loro opera a favore del comune senza fini di lucro;

-che il Gruppo Comunale debba essere parte integrante del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e dove richiesto del Centro Operativo Misto (C.O.M.) di Castrovillari;

-che il Gruppo Comunale debba collaborare fattivamente con il Comune nella predisposizione e attuazione del Piano Comunale di Protezione Civile, secondo le vigenti disposizioni di legge;

-che il Gruppo Comunale debba aderire alla Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile, usufruendo in tal modo dei mezzi e delle attrezzature in dotazione alla Consulta e delle opportunità formative in programma, potendo inoltre mettere a disposizione le proprie risorse umane anche oltre il territorio comunale;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art.49 del TUEL 267/2000;

CON voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

-Di approvare il Regolamento del gruppo allegato all'atto costitutivo che definisce gli scopi, le modalità di collaborazione, attivazione e di intervento, in attività di previsione, prevenzione e soccorso in occasione di calamità naturali, incluse le attività formative inerenti;

-Di disporre l'invio di questi atti costitutivi, inclusa la Scheda Informativa dell'Organizzazione, alla Provincia e alla Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile oltre che al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per il riconoscimento e l'iscrizione nell'elenco dei Gruppi Comunali Volontari, onde attivare anche le linee di finanziamento previste, ai sensi della Circolare 16.11.1994 n. 01768 U.L. e per gli effetti del D.P.R. 08.02.2001 N.194.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Luigi SANTORO

IL PRESIDENTE
Angela Lucia PUGLIESE

COMUNE DI SARACENA

(Provincia di Cosenza)

Regolamento Comunale di volontari di Protezione Civile

Art.1 (Oggetto e Finalità)

Oggetto del presente Regolamento è la costituzione e l'organizzazione di una struttura comunale permanente e volontaria di Protezione Civile in grado di far fronte alle attività ed ai compiti di protezione civile così come definiti dall'art.3 della legge n°225/92.

E' costituito presso la Sede Municipale (o altro luogo a ciò deputato) il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Nel gruppo sono ammessi cittadini residenti nel Comune e non residenti ma che manifestano interesse a svolgere la loro attività a vantaggio della cittadinanza locale, allo scopo di prestare la loro opera – senza fini di lucro o vantaggi personali – nell'ambito della protezione civile, in attività di previsione, prevenzione, soccorso in caso di calamità, di superamento dell'emergenza e di formazione nella materia suddetta.

Art.2 (Ammissione)

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

Il Comune individuerà le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento – rilasciato dall'amministrazione stessa - che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica o eventuale specializzazione. Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto obbligatoriamente in vista sull'equipaggiamento utilizzato dal volontario durante l'intervento.

All'atto della domanda di iscrizione al Gruppo il Volontario dovrà compilare la "scheda volontario".

Art.3 (Il Responsabile)

Il Sindaco, ai sensi dell'art.15 della Legge n°225/92, è autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile e può nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

Art.4 (Attività)

Il Sindaco, con l'eventuale supporto del Coordinatore del Gruppo comunale, predispone e attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- Assicura la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- Predispone e aggiorna:
 - Le schede con i nominativi dei volontari iscritti solo al gruppo comunale, dei volontari iscritti anche ad un'altra organizzazione di volontariato di protezione civile e dei volontari disponibili per emergenze al di fuori del territorio comunale;
 - La scheda relativa alla singola associazione;
 - Le schede relative ai materiali e mezzi a disposizione per l'attività di protezione civile;
- Garantisce turni di reperibilità propri, dell'Ente e degli aderenti al gruppo comunale, indicando inoltre capacità e tempi di mobilitazione;
- Cura l'informazione e la formazione del gruppo sia attraverso addestramenti interni sia favorendo la partecipazione, secondo i programmi formativi degli enti competenti, ai corsi di formazione finalizzati a favorire la costituzione di squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio;
- Coordina con il comune e con gli enti competenti per l'organizzazione di esercitazioni;
- Sovrintende l'attività di informazione alla popolazione per migliorare il livello di sensibilità in materia di protezione civile;
- Sviluppa ogni altra attività ritenuta utile ai fini della protezione civile.

Art.5 (Attivazione)

Il gruppo comunale di protezione civile, in emergenza, opera alle dipendenze del Sindaco, quale autorità comunale di Protezione Civile, e degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Il coordinatore del gruppo, nel corso di attività di protezione civile (ordinarie e straordinarie), svolge compiti di indirizzo e raccordo tra il sindaco e il gruppo comunale.

Le modalità di attivazione del gruppo comunale dei volontari di protezione civile, agli effetti del loro impiego, fanno riferimento alle procedure contenute nel piano provinciale e comunale di emergenza e comunque secondo quanto definito, in materia di volontariato, dal sistema legislativo vigente.

Art.6 (Modalità organizzative)

Al verificarsi di emergenze sul territorio comunale, provinciale, regionale o nazionale, in relazione a quanto previsto nel Piano Comunale di Protezione Civile, il volontario del gruppo comunale deve rispondere alle autorità preposte secondo le modalità di seguito delineate:

Quando l'emergenza si verifica sul territorio comunale tutto il gruppo risponde al Sindaco, in quanto autorità comunale di Protezione Civile;

Quando l'emergenza si verifica sul territorio provinciale i volontari del gruppo comunale iscritti anche ad un'altra Associazione di volontari di Protezione Civile rispondono al coordinamento provinciale dell'Associazione di appartenenza; i volontari del gruppo comunale iscritti solo al gruppo in oggetto, rispondono direttamente al Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile (Consulta), a cui il gruppo aderisce;

Quando l'emergenza si verifica fuori dal territorio provinciale vale la modalità delineata al punto precedente.

Al fine dello svolgimento delle attività, secondo le modalità sopra citate, il Gruppo Comunale intende aderire al Coordinamento Provinciale di Volontariato di Protezione Civile.

Art.7 (Doveri del Volontario)

Il volontario che aderisce al gruppo comunale è tenuto a partecipare alle attività menzionate agli art. 4, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza) .

Il volontario si impegna ad osservare in ogni sua parte il presente Regolamento.

Art.8 (Diritti del Volontario)

Ai sensi dell'art.9, D.P.R. 8 febbraio 2001, n°194 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile – purché il Gruppo Comunale sia regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale del volontariato di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri – saranno garantiti - nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile - i seguenti benefici: mantenimento del posto di lavoro pubblico e privato;

- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n°266 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
- il rimborso delle spese sostenute, in conformità all'art.10 DPR 194/2001 - nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, suddivise in:
 - spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su presentazione di idonea documentazione;

- reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave;
- altre necessità che possono sopravvenire, comunque connesse alle attività o interventi autorizzati;
- ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne facciano richiesta (secondo le modalità delineate nel DPR194/2001, art.9, comma 9) viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore;
- ai volontari lavoratori autonomi, che ne facciano richiesta, viene corrisposto il rimborso per il mancato guadagno (DPR.194/2001, art.9, comma10);

Al gruppo comunale potranno inoltre essere concessi contributi per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi (art.3 DPR194/2001), per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini (art.4 DPR194/2001).

Art.9 (Addestramento)

I volontari si impegnano a frequentare corsi di formazione organizzati dagli Enti preposti con il supporto di tecnici qualificati appartenenti a Istituzioni o Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

Art.10 (Equipaggiamento)

Per le attività di cui all'artt. 1 e 4 i volontari del Gruppo usufruiscono degli equipaggiamenti messi a disposizione dal Comune o dalla Consulta Provinciale del Volontariato.

Art.11 (Garanzie)

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art.12 (Assicurazione)

Per le attività di cui all'art. 1 i volontari del Gruppo Comunale – ai sensi dell'art.4 della Legge 266/91 - sono coperti da apposita polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Tale polizza è a carico dell'Amministrazione Comunale e integra la copertura assicurativa prevista dal Dipartimento di Protezione Civile in caso di impiego in emergenza o in occasione di esercitazioni preventivamente autorizzate, come previsto nella Circolare 16 Novembre 1994, per le organizzazioni iscritte nell'elenco del Dipartimento di Protezione Civile.

Art.13 (Accettazione Regolamento)

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del gruppo comunale di protezione civile, condizionano l'appartenenza al gruppo.

Le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea - in via precauzionale - attuata dal Sindaco, sentito il parere non vincolante del Coordinatore del gruppo comunale e - ad insindacabile giudizio del Sindaco medesimo - l'eventuale esclusione del volontario dal gruppo comunale di protezione civile.

Art.14 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Ogni atto previgente in antinomia con il presente Regolamento, ovvero disciplinante materie analoghe, è soppresso.

Il Dirigente Area Servizi Generali, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione :

- è stata affissa all'albo pretorio Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a partire dal prot. n. _____ (n. Reg. Pub. _____)

- è divenuta esecutiva il

Il Dirigente Area Servizi Generali

Dr. PISANI ALFIO
